

ALLEGATO 2 – AGGIORNAMENTO DGR 3529/2020 NEL MERITO DELLA TARIFFA COVID POSITIVI

Con DGR 3529/2020 è stata introdotta una specifica di remunerazione per assistenza a pazienti Covid già inseriti su posti a contratto in strutture sociosanitarie residenziali per anziani e disabili. Tale provvedimento prevede che la tariffa a giornata individuata (145€) - stimata tenendo conto della remunerazione giornaliera oltre soglia che avrebbero avuto in struttura ospedaliera i medesimi casi (DRG 089) - sia ridotta del valore delle compartecipazioni/rette secondo quanto previsto dal contratto con l'ospite.

Fermo restando i seguenti presupposti:

- l'impegno assistenziale richiesto per gli utenti già ospiti risultati temporaneamente positivi a COVID o clinicamente compatibili con la diagnosi di Covid è confrontabile con quello di un ricovero ospedaliero a bassa intensità;
- la prosecuzione dell'applicazione delle compartecipazioni previste nel suddetto periodo

è necessario aggiornare il meccanismo applicativo di tale misura in un'ottica di standardizzazione e semplificazione operativa.

Da una simulazione realizzata sull'unità d'offerta maggiormente rappresentativa della rete della residenzialità extraospedaliera, tenuto conto delle compartecipazioni e delle tariffe a carico del FSR mediamente applicate sugli ospiti tipici in condizioni di normalità, risulta congrua una maggiorazione della quota a carico del FSR del valore di 40€/die. La quota di 40€/die, indicativa del maggior carico assistenziale conseguente alla riorganizzazione necessaria per la gestione di COVID+, viene applicata maggiorando le tariffe giornaliere a carico del FSR riferite all'ultima classificazione SIDI/SOSIA dell'ospite in questione. La quota di 40€ si intende incrementale della tariffa e viene riconosciuta nei limiti del budget.

L'applicazione della presente misura è estesa fino alla durata dello stato di emergenza con riferimento alle giornate di effettiva presenza dell'ospite nella struttura sociosanitaria. Restano confermate le regole sulla remunerazione delle assenze a carico, di cui alla DGR 2672/2019. Pertanto, le eventuali assenze per ricovero ospedaliero intervenute durante il periodo di positizzazione saranno riconoscibili solo se rientranti nel limite massimo definito dalla dgr richiamata.

Si precisano gli ulteriori criteri operativi:

- l'applicabilità ai soli ospiti tipici su posti accreditati e a contratto nelle strutture sociosanitarie residenziali per anziani e disabili (RSA/RSD/CSS);
- le condizioni per il riconoscimento:
 - per il periodo febbraio-maggio, in assenza di tampone, pazienti per cui si rileva la presenza nel FASAS di sintomatologia riconducibile alla casistica COVID per il periodo di durata della sintomatologia;
 - pazienti sottoposti a tampone nasofaringeo, per i quali il periodo oggetto di tale tariffazione è compreso tra la data di effettuazione del primo tampone e la data di

referto del secondo tampone negativo oppure, per il periodo successivo all'emanazione della Circolare n. 032850 del 12 ottobre 2020 del Ministero della Salute, secondo i criteri di cui alla nota G1.2020.0034843 del 19/10/2020;

- se i sintomi sospetti per COVID antecedono l'esecuzione del tampone che è poi risultato positivo, l'applicazione della tariffa COVID viene riconosciuta dalla data dell'esordio dei sintomi, purché siano ben descritti nel FASAS, fino alla data di guarigione così come definita dal Ministero.
- il finanziamento di questa misura a carico del budget per il 2020 dell'unità di offerta così come definito secondo le specifiche indicazioni in materia di negoziazione sociosanitaria.